

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 12 giugno 2019

Sul disegno di legge:

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati in sede legislativa;

rilevato che esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico;

ricordato che la legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

osservato che, con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le *"imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate"*;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare i pertinenti profili della sicurezza ferroviaria tenendo conto della disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2016/798.

Luisa Angrisani

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E